

**Guido TOMAZZOLI**  
**NOTAIO**  
**Viale Gioacchino Rossini n. 7 - 00198**  
**ROMA**

REPERTORIO N. 17.840

RACCOLTA N. 6.537

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di ottobre, in Roma, nel mio studio, alle ore quindici e minuti dieci, quivi richiesto.

(Roma, 19/10/2020, ore 15,10)

Innanzi a me Guido TOMAZZOLI, notaio in Roma, con studio al viale Gioacchino Rossini n. 7, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

E' presente la dottoressa:

- Iole SACCHI, nata a Genova il 28 giugno 1955 e domiciliata, per la carica, in Roma, presso la sede della Fondazione appresso indicata, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, e legale rappresentante, della:

- **"Fondazione InSé - organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**, in breve denominabile **"Fondazione InSé - Onlus"**, con sede in Roma, alla via della Consulta n. 50, codice fiscale 97579590585, fondazione senza scopo di lucro e di utilità sociale, in seguito e per brevità denominata anche solo **"Fondazione"**, attualmente retta dallo statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione in data 18 febbraio 2010 ed allegato sotto la lettera "A" al relativo verbale a rogito del notaio Carlo Federico TUCCARI di Roma in pari data, rep. 79.200/20.337, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 22 febbraio 2010, al n. 6031, serie 1T.

Detta comparente, agendo nelle predette qualità, chiede a me notaio di assistere, e redigere il relativo verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione, qui riunitosi, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Approvazione sotto condizione dell'operatività del R.U.N.T.S. del nuovo statuto per l'adeguamento alle norme degli E.T.S..

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione, su designazione unanime degli altri intervenuti, la comparente, dottoressa Iole SACCHI, la quale, dopo aver constatato e dato atto:

- della regolarità della convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei termini e con le modalità previste dall'Art. 7 del vigente statuto, in questo luogo, per le ore 15,00;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, dei cinque componenti attualmente in carica, oltre al Presiden-

Registrato a Roma 5

il 27 ottobre 2020

al n. 10892

serie 1/T

Euro Esente

te, in persona di essa comparente, dottoressa Iole SACCHI, i consiglieri signori Alfio Massimo URSINO e Nicoletta RICCA, risultando assenti giustificati gli altri due consiglieri, signori Valentina CISNETTO e Mario DE SIMONE;

- che il vigente statuto della Fondazione, all'Art. 7, attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare modifiche allo statuto,

#### **DICHIARA**

validamente costituito e riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e quindi atto a deliberare ed assumere decisioni sull'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente, aperta la seduta, prende la parola e passando allo svolgimento dell'ordine del giorno, sull'unico punto in discussione e - dopo aver dichiarato e precisato che il patrimonio netto della Fondazione è ad oggi superiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero centesimi) - espone agli intervenuti, come peraltro agli stessi già ben noto, che l'entrata in vigore della normativa portata dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017, e successive disposizioni integrative e correttive, che riordina tutti gli enti del Terzo Settore, anche se hanno già conseguito la qualifica di Onlus, impone l'adeguamento dello statuto anche per la nostra Fondazione.

Consiglia quindi, essa Presidente, di approvare fin da ora - anche se con effetto che andrà a decorrere secondo quanto previsto dall'articolo 104, comma 2, dalla suddetta normativa, e ciò al fine, sia di iscrivere la Fondazione, nella sezione di competenza, del Registro Unico Nazionale degli appartenenti al "Terzo Settore", ("R.U.N.T.S."), sia al fine di poter beneficiare di tutti gli incentivi, anche fiscali, previsti per tali enti - tutte le modifiche che si rende necessario apportare al testo dello statuto unitamente ad una revisione generale dell'intero impianto normativo dello stesso.

Quindi essa Presidente fa sinteticamente presente agli intervenuti che, al fine di cui sopra, bisogna eliminare, modificare e o inserire nel nuovo statuto quanto in seguito riportato, e precisamente:

- precisare che la Fondazione è una fondazione di partecipazione ed adottare una nuova denominazione - che sarà assunta una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore - eliminando nel contempo ogni riferimento, anche normativo, dell'appartenenza della Fondazione alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

- meglio dettagliare lo scopo della Fondazione e precisare le attività di interesse generale in cui andrà ad operare - come previsto nell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore - oltre a prevedere la possibilità di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali;

- disciplinare le attività di raccolta fondi anche in forma

organizzata e continuativa;

- adeguare, alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, la normativa sul patrimonio della Fondazione per meglio precisare che lo stesso deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria e per prevedere inoltre espressamente il divieto di distribuzione, anche indiretta, di qualsiasi forma di utili e o avanzi di gestione e o riserve;

- inserire, quale nuovo organo della Fondazione, l'Assemblea Generale, determinandone la composizione, le modalità di convocazione e di intervento, le competenze ed i relativi quorum, costitutivi e deliberativi;

- precisare che all'Assemblea Generale parteciperanno sia i Fondatori Promotori sia i Partecipanti Successivi e disciplinare anche il diritto di recesso loro concesso;

- rideterminare sia la durata sia le competenze del Consiglio di Amministrazione;

- prevedere che le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione possano tenersi anche a distanza, ossia in video-audio conferenza, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione;

- introdurre la normativa riguardante l'Organo di Controllo, che potrà essere anche monocratico, e quella relativa alla eventuale revisione legale - secondo e nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore - eliminando nel contempo la già prevista disciplina sul Collegio dei Revisori;

- meglio disciplinare la normativa sulla redazione del bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore;

- prevedere espressamente l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento o di estinzione della Fondazione, ad altri enti del Terzo Settore, salvo il parere favorevole dell'Ufficio del R.U.N.T.S. competente per territorio;

- inserire la previsione dell'istituzione dei libri sociali relativi agli organi della Fondazione esplicitando anche le modalità di esercizio del diritto di esame degli stessi libri da parte degli aderenti, e infine

- eliminare la clausola compromissoria.

Consiglia quindi, essa Presidente, tenuto anche conto di quanto sopra esposto, e sempre con effetto a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, di voler interamente abrogare e sostituire il vigente statuto sociale, con il nuovo testo di statuto che passa ad illustrare sinteticamente agli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, con il voto favorevole di tutti e tre i consiglieri presenti, e quindi all'unanimità degli intervenuti, ed ovviamente contrario nessuno ed astenuto nessuno,

## **DELIBERA**

- di approvare, con effetto a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, un nuovo testo dello statuto, composto da numero 14 (quattordici) articoli, così come risultante dalle aggiunte, modifiche e o soppressioni sopra riportate.

Il Presidente consegna quindi a me notaio, il testo di detto nuovo statuto perchè, previa espressa dispensa avutane dal Presidente, presenti gli altri consiglieri, dal darne lettura, venga allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Lo stesso Consiglio di Amministrazione, sempre con il quorum di che sopra, richiede fin da ora, anche ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica, l'iscrizione della Fondazione nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del R.U.N.T.S. competente per territorio e delega espressamente esso Presidente, dottoressa Iole SACCHI, anche ad apportare all'allegato testo di statuto tutte quelle modificazioni, aggiunte e o soppressioni che fossero necessarie o che venissero da chiunque richieste ai fini della sua approvazione e per detta iscrizione nel R.U.N.T.S..

A questo punto il Presidente dichiara terminati i lavori della riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore sedici e minuti quindici.

Tutte le spese del presente atto, e sue conseguenti, per il quale si richiedono le agevolazioni fiscali previste dal predetto Decreto Legislativo 117/2017, art. 82, commi 3 e 5, si convengono a carico della Fondazione.

Su di che io notaio ho redatto il presente verbale scritto, in parte con mezzi meccanici da persone di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su sette pagine e fin qui della presente ottava di due fogli e come appresso sottoscritto, previa lettura da me notaio datane al Presidente, presenti i consiglieri intervenuti, la quale, da me interpellata, lo approva dichiarandolo conforme alle sue volontà ed alle sue dichiarazioni e lo sottoscrive alle ore sedici e minuti venticinque.

F.to Iole SACCHI

F.to Guido TOMAZZOLI, notaio.

ALLEGATO "A" AL REP. 17.849 RACC. 6.537

STATUTO

### **Art. 1**

#### **Denominazione-Sede-Riconoscimento**

È costituita una Fondazione - come ente di diritto privato e che risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile - denominata "**Fondazione InSé - Ente del Terzo settore**", od, in breve "**Fondazione InSé - ETS**", indifferentemente in tutto od in parte in lettere maiuscole o minuscole, in seguito e per brevità anche solo "la Fondazione".

La Fondazione ha sede in Roma, attualmente alla Via della Consulta n. 50.

## **Art. 2**

### **Attività e Scopo della Fondazione**

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di utilità sociale e solidaristiche, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, e precisamente:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; allo scopo di attuare iniziative volte ad assistere, incoraggiare e sostenere i soggetti più svantaggiati: i giovani appartenenti a paesi in via di sviluppo, al fine di un loro migliore inserimento produttivo nella società.

A tale scopo la Fondazione si propone di:

- promuovere iniziative inerenti il sostegno, la formazione professionale e lo sviluppo della personalità dei soggetti in particolare bambini e giovani in condizione di disagio fisico, psichico e ambientale;
- partecipare a programmi di interventi di cooperazione allo sviluppo in favore delle giovani donne in condizioni di disagio economico, familiare o di emarginazione sociale, specialmente quelle appartenenti a paesi in via di sviluppo, affinché migliorino la loro qualità di vita e acquisiscano un adeguato livello culturale e di istruzione e maggiori capacità tecniche, operative e gestionali;
- offrire assistenza, formazione e incoraggiamento ai soggetti più svantaggiati nelle scelte relative agli studi, alle attività da intraprendere e alle carriere artigianali, professionali ed accademiche;
- promuovere altre iniziative inerenti il sostegno, la formazione professionale e lo sviluppo della personalità dei soggetti in condizione di disagio fisico, psichico e ambientale, oltre che dei giovani;
- ricercare e favorire la cooperazione con altri soggetti ed enti interessati a sostenere i progetti relativi alle attività di cui sopra.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

La Fondazione non esercita le attività di cui all'art. 4, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di cui all'art. 148, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

### **Art. 3**

#### **Patrimonio**

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle somme e dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di costituzione dai soci fondatori.

Il patrimonio iniziale è aumentato con donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché con contributi, o corrispettivi di attività inerenti l'oggetto della Fondazione, provenienti dallo Stato italiano o da qualsiasi soggetto od ente, nazionale o internazionale.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché le eventuali donazioni, offerte e disposizioni non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio saranno interamente devolute agli scopi della Fondazione nell'esercizio in cui le rendite o le liberalità si riferiscono o in esercizi successivi.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

#### **Art. 4**

##### **Membri ed Organi della Fondazione**

###### **Membri della Fondazione sono:**

a) i Fondatori Promotori, detti anche solo Promotori.

Sono Promotori coloro che hanno partecipato alla dotazione del patrimonio iniziale.

b) i Partecipanti Successivi, detti anche solo Partecipanti.

Sono definiti Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e o giuridiche, pubbliche e o private, e gli Enti che contribuiscano al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e o giuridiche, pubbliche e o private, e gli Enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero che prestino un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, o attribuiscono beni materiali o immateriali.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Promotori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

###### **Organi della Fondazione sono:**

a) il Presidente

b) il Vice-Presidente esecutivo

c) il Consiglio di Amministrazione

d) il Comitato Scientifico

e) l'Organo di Controllo

f) l'Assemblea Generale.

Gli incarichi svolti negli organi della Fondazione non danno titolo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

#### **Art. 5**

##### **Presidente**

Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione non vincolante del Presidente uscente.

Il Presidente durerà in carica per 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Il Presidente scade con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Non può essere nominato Presidente, come tutti i Consiglieri, colui che:

a. si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

- b. sia dipendente in servizio della Fondazione o abbia con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c. ricopra la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d. sia membro di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- e. ricopra la carica di Consigliere Regionale o Provinciale ovvero sia componente delle giunte regionali, provinciali e comunali ovvero amministratore di altri enti locali territoriali.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente esecutivo od al Consigliere cui è stata delegata la relativa funzione vicaria, ovvero in caso di assenza o impedimento di tutti questi ultimi, al Consigliere più anziano di età) spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è consentita in via di urgenza l'adozione di provvedimenti imposti da circostanze eccezionali il cui contenuto non sia in contrasto con il presente statuto, da portare all'esame del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

#### **Art. 6**

##### **Vice-Presidente esecutivo e funzioni vicarie a quelle del Presidente**

Il Vice-Presidente esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri e mantiene la sua carica sino alla scadenza del suo mandato come Consigliere. Egli cura l'esecuzione delle delibere consiliari e dirige l'attività della Fondazione secondo le direttive del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Vice-Presidente esecutivo, o ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente tra gli stessi, funzioni vicarie a quelle del Presidente, specificando chiaramente nella relativa delibera le funzioni attribuite ed indicando espressamente eventuali condizioni o limiti cui l'esercizio delle funzioni stesse è subordinato. L'attribuzione di funzioni vicarie permane per tutto il periodo del mandato come Consigliere, salvo revoca espressamente deliberata dal Consiglio.

Il solo intervento del Vice-Presidente esecutivo o del Consigliere cui sono attribuite funzioni vicarie ai sensi dei precedenti commi costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente (ed eventualmente di altro delegato).

#### **Art. 7**

##### **Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea Generale e che dureranno in carica per 3 (tre) esercizi, salvo espressa revoca da par-

te della stessa Assemblea Generale che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero nell'ipotesi di perdita della qualifica di Fondatore o di Partecipante. I mandati di tutti consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadranno contemporaneamente.

Così come sopra detto per il Presidente non possono essere nominati Consiglieri coloro che:

- a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c. ricoprono la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- e. ricoprono la carica di Consigliere Regionale o Provinciale ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali od amministratori di altri enti locali territoriali.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione fatti salvi i poteri attribuiti all'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai propri membri tutti o parte dei suoi poteri da esercitarsi con firma singola o abbinata ad un altro o agli altri delegati, ad esclusione delle seguenti materie che restano di esclusiva competenza del Consiglio, salvi i poteri del Presidente di cui al precedente Art. 5:

1. approvare l'eventuale Regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
2. aprire e chiudere depositi bancari in qualunque forma;
3. ratificare i provvedimenti che in via di urgenza ed imposti da circostanze eccezionali fossero assunti dal Presidente;
4. stipulare convenzioni con Autorità, Istituzioni, Enti ed Associazioni aventi ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo, la difesa degli interessi della Fondazione e la propaganda dell'attività di interesse generale della stessa;
5. deliberare la partecipazione ad altri organismi e o Enti, comunque costituiti, aventi scopi e finalità analoghe;
6. escludere i Promotori e i Partecipanti per gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi e dei doveri dagli stessi assunti e o derivanti dal presente Statuto;
7. assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
8. nominare i componenti dell'eventuale Comitato Scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della

maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di voto contrario del Presidente, occorre comunque il voto favorevole di due terzi degli altri componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria non meno di due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente esecutivo, mancando anche quest'ultimo, dal Consigliere Anziano, mediante lettera raccomandata, anche a mano, e o a mezzo posta elettronica, da inviare ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e delle materie da trattare all'ordine del giorno.

La riunione del consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica, l'organo di controllo e o il revisore, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione purché, in quest'ultimo caso, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 8**

##### **Comitato Scientifico**

II Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da uno a più membri, fino ad un massimo di 12 (dodici), nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica per 3 (tre) anni/ovve-

ro sino a revoca.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da soggetto dal medesimo delegato e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

#### Art. 9

Dell'Organo di Controllo e della revisione legale

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea Generale.

Il o i componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Al o ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Il o i componenti dell'Organo di Controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'Organo di Controllo collegiale può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione deve nominare altresì un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione dei Conti, iscritti nell'apposito registro, qualora ne ricorrano i presupposti di legge per gli Enti del Terzo settore.

La nomina è effettuata dall'Assemblea Generale.

Il Revisore o la Società di Revisione devono controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore o la Società di Revisione assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore o la Società di Revisione durano in carica per 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.

#### **Art. 10**

##### **Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri, sia Promotori sia Partecipanti, che facciano parte della Fondazione. L'assemblea Generale decide la programmazione delle attività da tenersi nell'anno ed eventuali modifiche a seguito di eventi straordinari.

All'Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed il Revisore o la Società di Revisione, nel caso di istituzione anche di detto organo;
- c) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo o sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione, e
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati, per delega scritta, almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Nelle successive convocazioni essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea in prima convocazione delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati in proprio o per delega.

L'assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea in sede straordinaria, ossia qualora si debba deliberare sulle modificazioni dello Statuto sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, delibera con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Ogni aderente alla Fondazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente alla Fondazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente.

Le decisioni in ordine alla nomina delle cariche richiedono nella prima votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda, ed in quelle successive, la maggioranza assoluta dei presenti.

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea Generale, sia ordinaria sia straordinaria, tutti i Promotori ed i Partecipanti regolarmente iscritti.

L'intervento all'assemblea può avvenire personalmente o mediante mezzi di telecomunicazione purché, in quest'ultimo caso, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario, nominato dalla stessa Assemblea su proposta del Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiedere l'assistenza di un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da soggetto verbalizzante.

#### **Art. 11**

##### **Bilancio consuntivo e preventivo**

Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente redatto in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 del Codice del Terzo settore, e successive eventuali norme integrative ed in rettifica.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione e per l'approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Fondazione - nei quindici giorni che precedono il Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione - a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un-

milione virgola zero centesimi) deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore e successive eventuali norme integrative ed in rettifica. La Fondazione deve altresì ed in ogni caso, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi) annui, pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

#### **Art. 12**

##### **Avanzi di gestione**

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento di attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 3 e salvi gli obblighi di legge.

#### **Art. 13**

##### **Scioglimento**

In caso di estinzione/scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, primo comma, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14**

##### **Libri sociali**

La Fondazione tiene il libro delle adunanze dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo settore di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno 8 (otto) giorni.

#### **Art. 15**

##### **Varie**

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile o, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché alle leggi che regolano il settore di attività della Fondazione e le disposizioni del Codice del Terzo settore.

L'organizzazione amministrativa, la disciplina dei rapporti di lavoro dipendente, autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa necessari per lo svolgimento delle attività dell'Ente, l'organico ed il riparto delle funzioni dirigenziali, amministrative e tecniche ed ogni altro aspetto della vita e dei rapporti interni alla Fondazione possono essere disciplinati da un Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Art. 7.

F.to Iole SACCHI

F.to Guido TOMAZZOLI, notaio.

IO SOTTOSCRITTO GUIDO TOMAZZOLI, NOTAIO IN ROMA, CERTIFICO  
CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME AL-  
L'ORIGINALE CARTACEO E SI RILASCIATA - PER USO DI PARTE, IN E-  
SENZIONE DAL BOLLO, PER GLI USI CONSENTITI - AI SENSI  
DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, E SUCCESSIVE MO-  
DIFICHE.  
ROMA, 28 OTTOBRE 2020.  
FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO GUIDO TOMAZZOLI.